

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n. omissis /2018 RG del Tribunale di Spoleto, promossa da  
**MUTATARIO**

nei confronti di  
**BANCA**

**ATTORE**

**CONVENUTA**

avente ad oggetto: contratti bancari  
Conclusioni come da verbale di udienza del 20.09.2022.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, **MUTATARIO** ha convenuto in giudizio **BANCA** per ottenere la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia totale o parziale del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 17.7.2008 nella forma di atto pubblico a rogito notaio dott. (omissis) (repertorio n. omissis/raccolta n. omissis) e della accessoria ipoteca volontaria iscritta in data 1.8.2008 sull'immobile di proprietà della parte attrice posto in omissis Fraz. San omissis e per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di arricchimento senza causa in dipendenza dell'accoglimento della domanda di nullità del contratto di mutuo.

A sostegno della domanda svolta, l'attore ha affermato che:

- a) il contratto di mutuo sarebbe nullo ed inefficace in quanto la somma sarebbe stata apparentemente consegnata al sig. **MUTATARIO** ma, concretamente, non sarebbe mai entrata nella effettiva disponibilità del mutuatario poiché sarebbe stata utilizzata per estinguere degli ulteriori e diversi debiti che il sig. **MUTATARIO** avrebbe avuto sempre con **BANCA SpA**;
- b) il contratto di mutuo fondiario sarebbe nullo in quanto conterrebbe condizioni economiche superiori ai limiti di cui alla l. 108/1996;
- c) il contratto di mutuo fondiario sarebbe nullo nella parte in cui consente la capitalizzazione anatocistica degli interessi propria del piano di ammortamento "alla francese";
- d) la garanzia ottenuta dalla banca con la iscrizione ipotecaria sarebbe eccessiva;
- e) banca avrebbe tenuto un comportamento scorretto e contrario a buona fede in quanto non avrebbe improntato la sua azione nel rispetto dei canoni generali indicati dall'art. 1175 c.c..

Si è costituita in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto da parte attrice chiedendo il rigetto della domanda proposta da **MUTATARIO** perché infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2022 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

Quanto alla doglianza relativa alla circostanza per cui le somme mutate sarebbero state utilizzate per ripianare precedenti esposizioni debitorie, senza che le stesse siano mai, concretamente, entrate nella effettiva disponibilità del mutuatario, va rilevato che con orientamento da ultimo espresso dai giudici di legittimità, cui la scrivente giudice aderisce pienamente, "il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa" (Cass. n. 23149/2022).

Deve, pertanto, ritenersi che anche qualora il mutuo fondiario sia stato utilizzato al fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie del **MUTATARIO**, non si è verificata alcuna illegittimità del contratto né si è configurato alcun motivo illecito, con conseguente rigetto della doglianza sollevata da parte attrice.

Quanto all'eccezione relativa alla presunta usurarietà degli interessi, va rilevato che parte attrice, nel proprio atto introduttivo ha effettuato una ricostruzione giurisprudenziale in materia di usura, non attagliata concretamente in alcun modo al caso di specie. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 ha, invece, specificato che "dal contratto di mutuo si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, risulta pari al 7,85 %" rilevando che lo stesso risulterebbe "superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati" (senza specificare, tuttavia, quale sarebbe il tasso soglia usura per la classe di operazione corrispondente a quella conclusa da parte attrice).

In realtà, il tasso stabilito dal decreto del ministero con riferimento al periodo in cui è stato concluso il contratto di mutuo da parte del **MUTATARIO**, era pari, sia con riferimento ai mutui a tasso fisso che variabile, ad 6,3%, con l'avvertenza specifica che ai fini della determinazione degli interessi di mora, i tassi devono essere aumentati della metà.

Sicché, sia gli interessi convenzionali fissati da contratto nel 5,85%, sia gli interessi di mora, pacificamente riconosciuti da parte attrice come fissati nella misura del 7,85% devono ritenersi pienamente rientranti nei limiti del tasso soglia fissato dal D.M. con riferimento al periodo e alla classe di operazione conclusa dal **MUTATARIO**, con conseguente superamento di tale motivo di doglianza.

Quanto all'eccezione relativa alla presunta nullità parziale del contratto di mutuo a fronte della capitalizzazione anatocistica degli interessi, va rilevato, anzitutto, che non vi è prova di quanto sostenuto da parte attrice circa il fatto per cui, "nel piano di ammortamento pedissequo al contratto e nel corso del medesimo rapporto, è stato applicato un Tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del negozio" essendo stato applicato, "in maniera del tutto inaspettata, quando illegittima, il c.d. "ammortamento alla francese"

Deve, inoltre, richiamarsi quanto in proposito affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 11400/2014), secondo cui, "...nei c. d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia".

Pertanto, non solo il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo cd. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo ma l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace (Trib. Brescia 15.6.2017).

Neppure può sostenersi la tesi dell'illegittimità dell'utilizzo del piano di ammortamento c.d. alla francese perchè non soddisferebbe il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto.

Nella prassi bancaria si distinguono due tipi di ammortamento: quello c.d. “all’italiana”, in cui ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi, che, calcolata sul capitale decrescente, si riduce man mano e quello c.d. “alla francese”, in cui ogni rata è costante ma è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi variabile.

L'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento, sicché alcuna censura di indeterminatezza può essere mossa, per ciò solo, al detto piano di ammortamento e alla clausola che lo prevede: al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi (Trib. Monza 27.3.2015).

Il mutuatario, quindi, paga gli interessi solo sulla porzione scaduta relativa al capitale e non anche sugli interessi scaduti, con ciò consentendosi di superare il motivo di doglianza evidenziato da parte attrice.

Per quanto attiene alla presunta applicazione degli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi, va rilevato che parte attrice ricaverebbe detta eccezione dalla lettura del contratto di mutuo, che prevede, testualmente, all’art. 5, che “In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2,000 punti, in ragione d’anno”. Secondo la prospettazione del **MUTUATARIO**, da ciò si ricaverebbe che la Banca avrebbe addebitato alla mutuataria “interessi di mora sull’intera somma costituita dalla rata rimasta inadempita, facendo così decorrere interessi di mora non solo sulla parte capitale, come sarebbe legittimo, ma anche su quella degli interessi corrispettivi”.

Premesso che non vi è alcuna prova, né allegazione, circa la contemporanea applicazione, nel caso di specie, di interessi moratori e corrispettivi, va rilevato che l’art. 5 del contratto definisce esclusivamente la modalità di calcolo degli interessi moratori e non anche l’applicazione congiunta degli uni e degli altri.

La locuzione utilizzata per calcolare il tasso degli interessi di mora non costituisce ex se previsione di una pattuizione conclusa tra le parti nel senso di applicare congiuntamente le due distinte tipologie di interessi, atteso che non si può in nessun modo prescindere dalla caratteristica ontologica, prima richiamata, degli interessi di mora, ossia il previo inadempimento del debitore.

La premessa di parte attrice non tiene, quindi, conto della differenza ontologica tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori: i primi, previsti e disciplinati dall’art. 1282, comma 2 c.c., sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo, nonché quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, che derivano, quindi, dalla naturale fecondità del denaro e che rappresentano una sorta di “corrispettivo” per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore; gli interessi moratori, invece, previsti dall’art.1224 c.c., presuppongono, anzitutto, un inadempimento del debitore – che, infatti, deve essere in mora – il quale è tenuto a corrispondere al creditore una somma di denaro, non importa se liquida o meno, così rappresentando una sorta di “risarcimento” per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli.

Si tratta, pertanto, di interessi tra loro ontologicamente distinti potendo considerarsi gli interessi corrispettivi come afferenti alla fase fisiologica del rapporto ed i moratori come afferenti alla sola fase patologica dello stesso, presupponendo, come già detto, un inadempimento del debitore.

Cosicché l'inciso di cui all'art. 5 del contratto di mutuo, valorizzato da parte attrice a sostegno della propria tesi, deve essere riferito al solo caso del ritardato o mancato pagamento delle rate ovvero al pagamento dell'intera somma residua eventualmente dovuta a seguito di risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine.

In altre parole, gli interessi moratori sarebbero stati applicati o in caso di mora da parte del debitore tenuto a restituire l'intero ammontare della somma presa a mutuo (nell'ipotesi di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine) ovvero in caso di ritardo nell'adempimento delle singole rate, fermo restando la "sostituzione" – in caso di mora del debitore – degli interessi moratori agli interessi corrispettivi.

Posto, infatti, che le due tipologie di interessi si distinguono per diversità di funzione e per il fatto che solo i moratori possono essere cumulati col maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., la regola generale della mora ex re che caratterizza le obbligazioni portabili, quali quelle pecuniarie, fa sì che non vi sia cesura temporale fra le due categorie di interessi, con la conseguenza che, dal momento della scadenza e dell'inadempimento del debitore, gli interessi assumono subito carattere moratorio.

Poiché, quindi, la stessa parte attrice rappresenta che il tasso corrispettivo annuale era fissato al 5,85%, e quello di mora al 7,85% mentre il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto era pari al 6,3% (da aumentare della metà per la determinazione del tasso di mora) ne deriva, in conclusione, la radicale assenza di usura, e l'assoluta inconsistenza della domanda attorea già sulla base dei dati indicati dall'attore stesso, senza bisogno quindi di disporre una CTU.

A ciò si aggiunga, infine, che gli stessi giudici di legittimità hanno, recentemente, sostenuto che "In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento" (Cass. n. 31615/2021).

Dalle considerazioni sopra effettuate discende anche il rigetto della domanda di riduzione dell'ipoteca, "in ragione del valore degli immobili, nonché dunque dell'effettivo quantum debeatur che gli attori devono in ipotesi alla Banca, all'esito delle dovute rettifiche per effetto della necessaria rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in ragione di quanto sopra rilevato" non essendo, da un lato, in alcun modo provato il valore degli immobili e, dall'altro, non essendosi ritenute fondate le domande volte alla rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti.

Deve, infine, ritenersi che alcuna violazione dell'obbligo di buona fede possa imputarsi alla convenuta, anche in ragione della circostanza per cui il contratto di mutuo non è stato concluso mediante moduli o formulari precostituiti dalla Banca ma è stato oggetto di specifico atto pubblico concluso esclusivamente e specificatamente tra la Banca e **MUTATARIO**, il quale non può, quindi, dolersi della circostanza per cui la Banca, a suo dire, non avrebbe specificato scientemente le modalità di calcolo degli interessi, "senza quindi rendere edotta la parte mutuataria della capitalizzazione alla "francese" e inserendo una serie innumerevole di clausole a proprio favore e in danno del sig. **MUTATARIO**".

La domanda di parte attrice deve, pertanto, essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

- rigetta integralmente le domande formulate da Locci Alessio;
- condanna **MUTATARIO** alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da **BANCA** spa e per essa, quale mandataria, da omissis spa, che si liquidano in € 6.164,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.

Spoleto, lì 7.1.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Simona Di Paolo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE